



**COMUNE DI NOTARESCO**  
(Provincia di TERAMO)  
Via Castello n.6

**COPIA**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Numero 69 Del 16-06-2011

**Oggetto: Conferma aliquote e detrazione Ici anno 2011 - Conferma valori aree edificabili.**

L'anno duemilaundici il giorno sedici del mese di giugno alle ore 00:15, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte presentate.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

<b>CATARRA VALTER</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>DEL PAPA GIUSEPPE</b>	<b>VICE SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>DI BONAVENTURA DIEGO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>SACCOMANDI SANDRO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>A</b>
<b>BUCCI EMILIO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>A</b>
<b>DI GIANVITTORIO ANTONIO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>CENSONI PIETRO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il Signor CATARRA VALTER in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO Signor FABRI ANTONIO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Immediatamente eseguibile	Sì
---------------------------	----

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole, ai sensi del D.LGS 267/2000 :

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile.

## LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Titolo I, Capo I, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'istituzione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.).

In particolare: con deliberazione da adottare prima dell'approvazione del bilancio di previsione, i consigli comunali determinano l'aliquota dell'imposta da un minimo del 4 per mille ad un massimo del 7 per mille; l'aliquota può essere diversificata entro tale limite (art. 6, comma 1 e 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nel testo modificato dall'art. 1, comma 156, legge 27 dicembre 2006, n. 296).

Pertanto dall'anno 2007, la competenza a determinare l'aliquota Ici è attribuita al Consiglio e non più alla Giunta.

Dall'anno 2007 non è più in vigore la norma che prevedeva, in mancanza di deliberazione, l'applicazione dell'aliquota del 4 per mille, per cui, in caso di mancata approvazione entro i termini di scadenza del bilancio, le aliquote si intendono confermate nella stessa misura dell'anno precedente (art. 1, comma 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296).

Visto quanto si dispone relativamente alla determinazione delle tariffe, delle aliquote dei tributi e del blocco dei tributi locali.

L'art. 77 bis, comma 30 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, espressamente prevede: "Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti di deliberare aumenti dei tributi delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi a essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008 n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla Tarsu".

Resta, ugualmente, possibile incrementare i valori di riferimento dell'ICI per le aree edificabili.

Dato atto che l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno.

Visto l'art.169 della Legge Finanziaria 2007, n. 296/2006, espressamente riportato: gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Considerato che il termine per la deliberazione consiliare del bilancio di previsione 2011 è prorogato al 30 giugno 2011 (Decreto del Ministero dell'Interno del 16 marzo 2011).

Posto che l'art. 1, commi 1 e 2 del D.L. 27.05.2008 n. 93 convertito dalla Legge n. 126 del 24.07.2008 ha previsto che "a decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del D.Lgs n. 504 del 1992.

Considerato che il comma 4 del D.L. 93/2008 stabilisce che “la minore imposta che deriva dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, è rimborsata ai singoli comuni, in aggiunta a quella prevista dal comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Posto che il 30 aprile 2009, l'Ufficio tributi ha certificato che per l'anno 2008, sulla base delle aliquote e delle detrazioni vigenti al 29 maggio 2008, il mancato gettito derivante dall'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, è pari ad euro 174.887,43.

Atteso che la suddetta certificazione relativa al minor gettito, pur a fronte dell'attività di ricostruzione analitica effettuata dall'Ufficio Tributi in relazione all'imposta dovuta da ogni unità immobiliare esentata ai sensi del D.L. 93/2008, che trova riscontro negli atti depositati presso l'Ufficio Tributi, costituisce necessariamente una indicazione provvisoria, come espressamente esposto con nota inviata al Ministero dell'Interno ed al Ministero dell'Economia e Finanze prot.n. 3780 del 29 aprile 2009 affinché, l'eventuale non corrispondenza del dato relativo al minor gettito I.C.I. certificato con quello che potrà essere definitivamente accertato in futuro, non potrà determinare nel modo più assoluto alcuna responsabilità contabile dei soggetti firmatari di tale certificazione, ove le eventuali difformità siano imputabili a dati di cui il Comune non risultava in possesso o poteva non avere ancora controllato al momento della predisposizione di tale certificazione.

Visto che per l'anno 2010 il Ministero non ha richiesto alcuna certificazione al riguardo del minor gettito Ici introitato nell'anno 2009 per abitazione principale, ritenendo di prendere in considerazione la medesima certificazione di cui al punto precedente, trasmessa ai fini della certificazione del minor gettito Ici abitazione principale anno 2008.

Così recita testualmente il Comunicato del 3 maggio 2010 del Ministero degli Affari Interni, consultabile anche sul sito: Sono pervenute numero richieste di chiarimenti in ordine alla possibilità anche per l'anno 2009 di poter certificare da parte dei comuni il minor gettito ICI per abitazione principale. Al riguardo, si fa presente che non è normativamente prevista alcuna certificazione comprovante il minor gettito ICI per abitazione principale per l'anno 2009. Infatti, gli stanziamenti dei fondi previsti per l'erogazione dei contributi erariale spettanti ai comuni per il minor gettito in argomento fanno riferimento alle disposizioni normative riguardati il minor gettito ICI per abitazione principale dell'anno 2008 che rappresenta, pertanto, l'unico dato utile per la determinazione dei trasferimenti spettanti dall'anno 2008 ai comuni per il titolo in esame.

Considerato che in base alla normativa vigente il contributo statale per rimborso Ici abitazione principale è stato fiscalizzato e rientra dunque all'interno dei trasferimenti complessivi e non è più individuabile come voce specifica a se stante.

Ritenuto di dover confermare le aliquote Ici vigenti nelle seguenti misure:

- aliquota del 5,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale, individuati nel gruppo A, solo limitatamente alle categorie catastali A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del d.lgs n. 504 del 1992, pari ad euro 120,00;
- aliquota del 6,5 per mille per tutti gli immobili individuati nel gruppo A non adibiti ad abitazione principale, nonché per tutti gli altri immobili individuati nei gruppi catastali B, C e D, e precisamente:

<b>Gruppo A: Unità immobiliari per uso di abitazioni o assimilabili.</b>	
A1	Abitazioni di tipo signorile
A2	Abitazioni di tipo civile

A3	Abitazioni di tipo economico
A4	Abitazioni di tipo popolare
A5	Abitazioni di tipo ultrapopolare
A6	Abitazioni di tipo rurale
A7	Abitazioni in villini
A8	Abitazioni in ville
A9	Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici
A10	Uffici e studi privati
A11	Abitazioni e alloggi tipici dei luoghi

**Gruppo B: Unità immobiliari per uso di alloggi collettivi.**

B1	Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, e caserme.
B2	Case di cura ed ospedali.
B3	Prigioni e riformatori
B4	Uffici pubblici
B5	Scuole e laboratori scientifici
B6	Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria
B7	Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico dei culti.
B8	Magazzini sotterranei per depositi di derrate.

**Gruppo C: Unità immobiliari a destinazione ordinaria commerciale e varia**

C1	Negozi e botteghe
C2	Magazzini e locali di deposito
C3	Laboratori per arti e mestieri
C4	Fabbricati e locali per esercizi sportivi
C5	Stabilimenti balneari e di acque curative
C6	Box o posti auto pertinenziali
C7	Tettoie chiuse o aperte

**Gruppo D: Immobili a destinazione speciale**

D1	Opifici.
D2	Alberghi e pensioni.
D3	Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli, arene, parchi giochi e simili.
D4	Case di cura ed ospedali.
D5	Istituti di credito, cambio ed assicurazione.
D6	Fabbricati, locali, e aree attrezzate per esercizi sportivi.
D7	Fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni.
D8	Fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicale trasformazioni.
D9	Edifici galleggianti o assicurati a punti fissi al suolo, ponti privati soggetti a pedaggio, aree attrezzate per l'appoggio di palloni aerostatici e dirigibili.
D10	Fabbricati per funzioni produttivi connesse alle attività agricole
D11	Scuole e laboratori scientifici privati
D12	Posti barca in luoghi turistici, stabilimenti balneari.

➤ aliquota del 6,5 per mille per le aree fabbricabili definite dall'articolo 2 del d.lgs. 504/92, i cui valori venali sono stati rideterminati con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 03 giugno 2009.

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 24 maggio 2004 con la quale veniva regolamentata la disciplina delle pertinenze, ad integrazione del regolamento comunale Ici del 26 marzo 1999.

Visti i decreti legislativi 504/92, 446/97, 437/98, 267/2000.

Con voti unanimi palesemente resi nei modi e nei termini di legge.

### **Delibera**

1) Di confermare, per l'anno 2011, l'aliquota Ici nella misura del 5,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale, individuati nel gruppo A, solo limitatamente alle categorie catastali A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del d.lgs n. 504 del 1992, pari ad euro 120,00.

2) Di confermare, per l'anno 2011, l'aliquota Ici nella misura del 6,5 per mille per tutti gli immobili individuati nel gruppo A non adibiti ad abitazione principale, nonchè per tutti gli altri immobili individuati nei gruppi catastali B, C e D, come sopra descritti.

3) Di confermare, per l'anno 2011, l'aliquota Ici nella misura del 6,5 per mille per le aree fabbricabili definite dall'articolo 2 del d.lgs. 504/92.

4) Confermare la valorizzazione fiscale delle aree edificabili, così come approvata con delibera di Consiglio n. 20 del 03 giugno 2009.

5) Confermare la disciplina delle pertinenze come regolamentata con atto di Consiglio Comunale n. 14 del 24 maggio 2004.

6) Dare atto quindi che il gettito complessivo, previsto per effetto delle aliquote e della detrazione come sopra confermate, ammonta a circa 610.000,00 euro.

7) Dare incarico al funzionario dell'Imposta Comunale sugli Immobili di osservare tutte le direttive impartite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per la pubblicazione del presente atto mediante un "estratto" sulla Gazzetta Ufficiale, dando atto che tale adempimento non assume rilevanza giuridica, ossia non è condizione di efficacia della deliberazione e non è sostitutiva delle altre forme di pubblicizzazione (circolare Ministero Finanze 13 febbraio 1998, n. 49/E, in G.U. n. 40 del 18 febbraio 1998), nonchè di adempiere a tutti i provvedimenti necessari per assicurare massima divulgazione ed informazione del contenuto della presente delibera.

8) Dare atto, inoltre, che la deliberazione unitamente alla richiesta di pubblicazione in G.U., deve essere inviata anche al Ministero Economia e Finanze, ([www.finanze.it](http://www.finanze.it)), Dipartimento politiche fiscali, Ufficio per il Federalismo fiscale, ai fini dell'inserimento sul sito internet del Ministero (Circolare Ministero Economia e Finanze, Dipartimento Politiche Fiscali, Ufficio del federalismo fiscale, 16 aprile 2003, n. 3/Dpf) mediante invio di e-mail al seguente indirizzo: [dpf.federalismofiscale@finanze.it](mailto:dpf.federalismofiscale@finanze.it); e deve inoltre essere pubblicata sul sito <http://www.webifel.it/>.

9) Stante l'urgenza dichiarare con separata votazione unanime il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000

Identificare il responsabile del procedimento del presente atto in:  
SAVINI MARCELLA Area AREA FINANZIARIA - IL RESPONSABILE

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE  
F.to CATARRA VALTER

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to FABRI ANTONIO

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

Albo Prot. n. \_\_\_\_\_

Lì,

IL MESSO NOTIFICATORE  
F.to SCARPONE ROCCO

---

**ESECUTIVITÀ**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ per il decorso termine di 10 giorni dalla scadenza della pubblicazione ai sensi dell'art.134, della Legge n.267/00.

Lì,

IL MESSO NOTIFICATORE  
F.to SCARPONE ROCCO

---

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, lì

Il Responsabile dell'Area Sociale Amministrativa  
(Annamaria De Luca)